

Codice A1816A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 250

R.D. 523/1904 - P.I.5717 - Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Belbo in corrispondenza della Zona Turistica di Pesca A.D.S. "Pesca Promotion" in comune di Bosia (CN) - Richiedente: Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Promotion di S. Stefano Belbo (CN)

In data 26/01/2017 il sig. Enrico Gallina, legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Promotion di S. Stefano Belbo con sede in Santo Stefano Belbo (CN), via Montegrappa, 11, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione idraulica per il ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Belbo, in corrispondenza della Zona Turistica di Pesca A.D.S. "Pesca Promotion" autorizzata con D.D. n.342 del 14/02/2014 dall'Ufficio Caccia, Pesca e Parchi della Provincia di Cuneo, in comune di Bosia; tali lavori consistono nella movimentazione di due cumuli di materiale lapideo contro i rispettivi tratti di sponda destra del torrente Belbo in erosione:

- tratto a valle (n.1) - materiale movimentato: 14,40 mc
- tratto a monte (n.2) - materiale movimentato: 15,30 mc

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal geom. Franco Drocco di Alba in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori, consistenti nella sola movimentazione di materiale litoide in alveo, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Belbo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

- visto l'art. 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'assenso rilasciato dal Comune di Bosia all'istituzione e gestione della Zona Turistica di Pesca in oggetto con nota n.169 del 22/01/2014;
- vista la Determinazione n.342 del 14/02/2014 della Provincia di Cuneo – Ufficio Caccia, Pesca e Parchi di autorizzazione all'istituzione e gestione della Zona Turistica di Pesca in oggetto;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Promotion di S. Stefano Belbo, con sede in Santo Stefano Belbo (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica, con sola movimentazione di materiale litoide, per il ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Belbo in corrispondenza della Zona Turistica di Pesca A.D.S. "Pesca Promotion" autorizzata con D.D. n.342 del 14/02/2014 dall'Ufficio Caccia, Pesca e Parchi della Provincia di Cuneo in comune di Bosia, secondo le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata, nel rispetto delle seguenti delle prescrizioni:

1. la movimentazione dei due accumuli di materiale litoide dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il committente dei lavori è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della zona Turistica di Pesca A.D.S. "Pesca Promotion", che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche agli interventi autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel

caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;

10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia
12. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento al contenuto della D.D. n.342 del 14/02/2014 dall'Ufficio Caccia, Pesca e Parchi della Provincia di Cuneo.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI